

Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 22 settembre 2017

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 13 settembre 2017 - n. 11000**Approvazione della graduatoria delle istanze di finanziamento una tantum a fondo perduto per la rimozione del cemento-amianto esistente in pubblici edifici - Secondo bando**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE E SITI CONTAMINATI

Visti:

- la l.r. 29 settembre 2003, n. 17 recante «Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto» e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
- Il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la delibera del Consiglio regionale X/78) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 23 luglio 2013, che intende promuovere lo sviluppo sostenibile rafforzando la bonifica e la riqualificazione delle aree urbane;

Premesso che con d.g.r. 13 marzo 2017, n. 6337, sono stati:

- approvati i Criteri di finanziamento di interventi di rimozione amianto da strutture pubbliche - Monitoraggio dell'attivazione dei servizi di rimozione e smaltimento amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche, dando mandato al Dirigente competente di emanare il provvedimento di approvazione del bando «Criteri e procedure per concessione ai Comuni di contributi una tantum a fondo perduto per la rimozione del cemento-amianto esistente in pubblici edifici»;
- individuata in € 300.000,00 la dotazione finanziaria;
- individuato il capitolo di bilancio di riferimento;

Rilevato che con d.d.s. 17 marzo 2017, n. 2949, è stato approvato il bando «Criteri e procedure per concessione ai Comuni di contributi una tantum a fondo perduto per la rimozione del cemento-amianto esistente in pubblici edifici»;

Rilevato altresì che l'espletamento del bando di cui al d.d.s. 2949/17 ha comportato un uso limitato della dotazione finanziaria e che a fronte di un residuo di fondi per € 140.668,88 con d.d.s. 15 giugno 2017, n. 7112, è stato approvato il secondo bando «Criteri e procedure per concessione ai Comuni di contributi una tantum a fondo perduto per la rimozione del cemento-amianto esistente in pubblici edifici»;

Atteso che a fronte della pubblicazione del bando, dal 3 luglio al 28 luglio 2017, sulla piattaforma SiAge (Sistema Agevolazioni) della Regione Lombardia sono pervenute alla medesima 13 richieste di finanziamento da parte di Comuni lombardi;

Rilevato che il bando prevede la predisposizione, da parte della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, della graduatoria delle richieste ammesse al contributo;

Preso atto dell'istruttoria espletata dagli uffici della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ai sensi del punto C. 2 del bando sulle istanze pervenute che ha ritenuto ammissibili a finanziamento le istanze pervenute secondo la graduatoria di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che, in sede di istruttoria, l'istanza del Comune di Fortunago (PV) non è stata ritenuta ammissibile in quanto, con riferimento al disposto del punto B.1 (Caratteristiche dell'agevolazione), comma 2., lettera a), l'Azienda con cui il Comune ha in essere la «convenzione per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, in caso di limitate metrature, con azienda specializzata, iscritta all'Albo Gestori Ambientali quantomeno nelle categorie 10 A e 5...» da verifica fatta sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali non risulta più essere iscritta in categoria 10 A già dal 13 giugno 2017 e, sentita la sezione regionale Lombardia, risulta aver presentato istanza di rinnovo solo in data 28/07/17 e, pertanto, non nei termini prescritti dall'art. 22, comma 2 del d.m. Ambiente 3 giugno 2014, n. 120 (cinque mesi prima della scadenza);

Visti:

- La l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

- La l.r. 30 dicembre 2014 n. 37 «Bilancio di previsione 2015-2017»;

Richiamati:

- l'art. 1 bis della legge 125/2015 di conversione del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015;
- l'art. 1 quater della legge 125/2015 di conversione del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, che deroga al principio di competenza finanziaria rinforzata per le spese di investimento finanziate da debito;
- il decreto del Segretario generale 25 Luglio 2013, n. 7110 «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale - X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze della Struttura Bonifiche e Siti Contaminati;

DECRETA

1. Di approvare la «Graduatoria delle istanze di finanziamento una tantum a fondo perduto per la rimozione del cemento-amianto esistente in pubblici edifici - secondo bando» di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito della trasparenza di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/13;

3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, secondo quanto previsto dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, secondo quanto previsto dal DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri

_____ • _____

ALLEGATO A

GRADUATORIA DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE DEL CEMENTO-AMIANTO ESISTENTE IN PUBBLICI EDIFICI – SECONDO BANDO.

La graduatoria è stata predisposta sulla base dei seguenti punteggi/criteri così come riportati nell'allegato A al d.d.s. 7112/17:

●

Priorità	Punteggio
a. Interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 m da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi	25
b. Interventi relativi a strutture con I.D. ≥ 45	25
c. Interventi relativi ad edifici pubblici destinati allo svolgimento dell'attività dell'ente	15
d. Interventi relativi ad edifici pubblici per i quali il cronoprogramma di esecuzione lavori è ≤ 3 mesi	5

- Il punteggio viene raddoppiato nella sua complessità qualora il comune preveda un cofinanziamento pari o maggiore al finanziamento richiesto (> 50% dell'importo totale dell'opera).
- In caso di ex aequo verrà data priorità agli interventi su strutture che, con riferimento ai criteri di cui al d.d.g. 13237/08, presentano il più alto I.D. e, in subordine, con la data di presentazione della domanda.

Vengono altresì indicati gli importi concedibili così come determinabili sulla base dei punti A.2 e A.3 dei criteri di cui all'allegato A al d.d.s. 2949/17.

[illegible]